



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI RICERCA DI ATENEEO

Emanato con Decreto 1° luglio 2015, n. 532

Entrato in vigore il 1° luglio 2015



UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it/serviziricerca
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria !

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO DI RICERCA DI ATENEO**

INDICE

Art. 1 - Finanziamento della ricerca	3
Art. 2 - Allocazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca.....	3
Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Aree Scientifiche	3
Art. 4 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca.....	4
Art. 5 - Rendicontazione e scadenza dei fondi	4
Art. 6 - Allocazione del Fondo Progetti di Ricerca.....	4
Art. 7 - Ripartizione del Fondo Progetti di Ricerca tra i Dipartimenti dell'Ateneo	4
Art. 8 - Beneficiari del Fondo Progetti di Ricerca.....	4
Art. 9 - Presentazione delle richieste di contributo del Fondo Progetti di Ricerca	5
Art. 10 - Valutazione delle richieste di contributo del Fondo Progetti di Ricerca.....	5
Art. 11 - Rendicontazione e scadenza del Fondo Progetti di Ricerca.....	5
Art. 12 - Esclusione dal contributo del Fondo Progetti di Ricerca	5
Art. 13 - Valutazione ex-post dei contributi del Fondo Progetti di Ricerca	5
Art. 14 - Gestione amministrativa del Fondo di Ateneo per la Ricerca e del Fondo Progetti di Ricerca.....	6



Art. 1 - Finanziamento della ricerca

1. Il finanziamento della Ricerca da parte dell'Ateneo si articola secondo le seguenti modalità, complementari, non reciprocamente esclusive:
 - a. Fondo di Ateneo per la Ricerca, attribuito annualmente ai docenti attivi secondo quanto stabilito dagli art. 2 - 5 del presente Regolamento
 - b. Fondo Progetti di Ricerca, attribuiti annualmente ai Dipartimenti secondo quanto stabilito dagli art. 6 - 13 del presente Regolamento.

Art. 2 - Allocazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione sul Bilancio di Previsione dell'esercizio il Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) che deve essere distribuito, sulla base della valutazione premiale dei prodotti della ricerca del triennio precedente, ai Professori di 1[^] e 2[^] fascia e ai Ricercatori che ne facciano domanda.
2. Possono presentare domanda i soli docenti che risultino attivi nell'ultimo triennio sulla base delle informazioni contenute nella SUA-RD.
3. Il Fondo di Ateneo per la Ricerca è ripartito in due fasi sulla base delle modalità definite nei successivi articoli.

Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Aree Scientifiche

Vengono prese in considerazioni le Aree MIUR rappresentate in Ateneo, raggruppate nelle seguenti macro-aree:

Macro-area	Aree MIUR
1	1, 9
2	2, 8
3	3, 4
4	5, 7
5	6
6	10, 11, 14
7	12
8	13

Il Fondo di Ateneo per la Ricerca viene ripartito tra le Macro-Aree sulla base dei seguenti parametri:

- 1) numerosità dei docenti afferenti alle Aree MIUR, ponderata per un coefficiente differenziato per area, escludendo dal computo i docenti inattivi nell'ultimo triennio sulla base delle informazioni contenute nella SUA-RD.

I coefficienti differenziati per Area MIUR e SSD sono i seguenti:

- a. Area Fisica, Chimica, Geologica, Biologica, Medica, Agraria e Veterinaria, (Aree MIUR 02, 03, 04, 05, 06 unicamente per i SSD MED/03, MED/04, MED/07, 07): peso 3;
- b. Area Matematica, Medica, Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Scienze Economiche (Area MIUR 01, 06 – ad esclusione dei SSD MED/03, MED/04, MED/07 –, 08, 09, 13): peso 2,2.
- c. Restanti Aree (Area MIUR 10, 11, 12, 14): peso 1,5.



2) valutazione riportata dalle Aree MIUR presenti in Ateneo in sede VQR rispetto alla media nazionale della stessa Area (indicatore R).

La ripartizione tra Macro-aree si ha moltiplicando i parametri definiti ai punti 1) e 2).

Art. 4 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca

1. Il Senato Accademico nomina per ogni macro-area una Commissione composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri rappresentativa di tutti i Dipartimenti cui afferisca almeno il 15% dei docenti della Macro-area, fatte salve le specificità disciplinari interne alle macro aree (di modo che vi sia almeno un membro per ogni area MIUR compresa nella Macro-area).
2. I membri della Commissione vengono scelti tra i docenti attivi, assicurando di norma la rappresentanza di tutte le fasce.
3. Ogni commissione resta in carica tre anni e definisce i criteri di ripartizione, in via prioritaria riguardo alla valutazione dei prodotti della ricerca (con particolare riferimento al numero massimo di pubblicazioni ammissibili e ai criteri di valutazione di ogni pubblicazione sulla base della collocazione editoriale e di indicatori bibliometrici ove questi siano impiegati nella specifica Area).
4. Ogni docente presenta domanda alla Segreteria amministrativa del proprio Dipartimento, allegando l'elenco dei prodotti di ricerca che intende presentare, esportato direttamente dal sistema IRInSubria e indicando la macro-area in cui la domanda è presentata.
5. La Commissione assegna ai Dipartimenti di afferenza la quota di Fondo di Ateneo per la Ricerca spettante a ciascun docente sulla base della quota attribuita alla macro-Area ripartita sulla base dei criteri di valutazione dei prodotti di ricerca presentati.

Art. 5 - Rendicontazione e scadenza dei fondi

1. La scadenza relativa alla rendicontazione del FAR assegnato in ciascun anno è fissata al 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello dell'assegnazione.
2. I fondi non spesi o impegnati entro tale data sono recuperati sul Bilancio di Ateneo (e restano vincolati nell'utilizzo ai successivi fondi FAR).

Art. 6 - Allocazione del Fondo Progetti di Ricerca

1. Il Fondo Progetti di Ricerca (FPR) è istituito con lo scopo di sostenere le progettualità che, identificate autonomamente da ogni Dipartimento, possano promuovere la strategia di sviluppo della Ricerca individuate dalla struttura (vedi interventi evidenziati in SUA-RD) e i progetti di ricerca interdisciplinari con elevati standard di qualità; nonché di stimolare e aumentare la presentazione di progetti di ricerca presso enti finanziatori e sedi istituzionali.
2. L'ammontare del Fondo Progetti di Ricerca viene definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Ripartizione del Fondo Progetti di Ricerca tra i Dipartimenti dell'Ateneo

1. Il Fondo Progetti di Ricerca viene ripartito tra i Dipartimenti dell'Ateneo sulla base dell'indicatore IRFD della VQR.

Art. 8 - Beneficiari del Fondo Progetti di Ricerca

1. Possono essere beneficiari del contributo FPR gruppi di Professori di 1^a e 2^a fascia e Ricercatori dell'Ateneo, compresi quelli inattivi.



2. Possono presentare domanda come Coordinatori di un progetto i soli Professori di 1^a e 2^a fascia e i Ricercatori che risultino attivi nell'ultimo triennio sulla base delle informazioni contenute nella SUA-RD.

Art. 9 - Presentazione delle richieste di contributo del Fondo Progetti di Ricerca

1. Per accedere al contributo FPR i proponenti sono tenuti a compilare un progetto di ricerca relativo a una o più aree di ricerca del Dipartimento.
2. La domanda va presentata alla Segreteria del Dipartimento a cui afferisce il Coordinatore; Il bando, emesso da ciascun Dipartimento, precisa se possono essere presentati progetti con durata annuale, biennale o entrambi.

Art. 10 - Valutazione delle richieste di contributo del Fondo Progetti di Ricerca

1. La valutazione del progetto viene effettuato da un'apposita Commissione dipartimentale, anche ricorrendo all'ausilio di valutatori esterni, basandosi sui seguenti parametri:
 - a. coerenza con le linee strategiche della ricerca del Dipartimento, con particolare riferimento alla multidisciplinarietà;
 - b. rilevanza e originalità scientifica del progetto di ricerca e suo impatto sullo stato dell'arte; utilizzo di metodologie innovative;
 - c. pubblicazioni e altri risultati scientifici prodotti dal Coordinatore e dai proponenti del progetto nei precedenti cinque anni (tenendo conto anche delle linee guida della VQR-ANVUR e delle commissioni di area FAR);
 - d. indicazione dei risultati attesi in termini scientifici e di pubblicazioni o prodotti della ricerca.

Art. 11 - Rendicontazione e scadenza del Fondo Progetti di Ricerca

1. I contributi FPR devono essere rendicontati entro la data di scadenza indicata in ciascun progetto. I fondi non spesi o impegnati entro tale data sono recuperati sul Bilancio di Ateneo (e restano vincolati nell'utilizzo ai successivi fondi FPR).

Art. 12 - Esclusione dal contributo del Fondo Progetti di Ricerca

1. Nessuno dei proponenti il progetto di ricerca finanziato potrà richiedere un altro progetto di cui agli art. 6-13 del presente regolamento – in qualità di Coordinatore o di proponente - prima della scadenza del progetto precedentemente finanziato.

Art. 13 - Valutazione ex-post dei contributi del Fondo Progetti di Ricerca

1. Il Coordinatore di ciascun progetto finanziato presenta, entro un anno dalla scadenza del progetto, una relazione all'Ufficio Ricerca e alla Commissione Dipartimentale responsabile della gestione del contributo FPR, indicando:
 - a. risultati scientifici del progetto;
 - b. pubblicazioni e altri prodotti della ricerca derivanti dal progetto;
 - c. dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.
2. In caso di discordanza tra i risultati rendicontati in termini di pubblicazioni o altri prodotti della ricerca e i risultati attesi indicati tra gli obiettivi del progetto (Art. 10) i proponenti non potranno accedere ad analogo forma di finanziamento nel successivo biennio.



Art. 14 - Gestione amministrativa del Fondo di Ateneo per la Ricerca e del Fondo Progetti di Ricerca

1. La gestione amministrativa delle procedure di cui agli artt. 6 - 13 è affidata all'Ufficio Ricerca e Innovazione.